



[Torna alla pagina precedente](#)

N. 03196/2016 REG.PROV.CAU.
N. 04699/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio**

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4699
del 2016, proposto da:

[REDACTED] rappresentato e difeso dagli
avv. Francesco Leone, Simona Fell, **Maria
Saia**, con domicilio eletto presso Francesco
Leone in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e
della Ricerca, rappresentato e difeso per
legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma,
Via dei Portoghesi, 12; Usr - Ufficio
Scolastico Regionale Per Calabria, Usr -
Ufficio Scolastico Regionale Per Abruzzo,
Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per

Basilicata, Usr - Ufficio Scolastico Regionale
Per Campania, Usr - Ufficio Scolastico
Regionale Per Emilia Romagna, Usr -
Ufficio Scolastico Regionale Per Friuli
Venezia Giulia, Usr - Ufficio Scolastico
Regionale Per Lazio, Usr - Ufficio Scolastico
Regionale Per Liguria, Usr - Ufficio
Scolastico Regionale Per Lombardia, Usr -
Ufficio Scolastico Regionale Per Marche,
Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per
Molise, Usr - Ufficio Scolastico Regionale
Per Piemonte, Usr - Ufficio Scolastico
Regionale Per Puglia, Usr - Ufficio
Scolastico Regionale Per Sardegna, Usr -
Ufficio Scolastico Regionale Per Sicilia, Usr -
Ufficio Scolastico Regionale Per Toscana,
Usr - Ufficio Scolastico Regionale Per
Umbria, Usr - Ufficio Scolastico Regionale
Per Veneto;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto c.d. "buona scuola" dm 106 del
23 febbraio 2016 (medie – superiori)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di
Ministero dell'Istruzione dell'Università e
della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione
dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla

parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la ordinanza della sezione n.2733/2016;

ritenuto di compensare le spese, attesa la novità della questione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

Accoglie e per l'effetto:

- a) sospende, ammettendo con riserva il ricorrente alle prove di esame;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 28 febbraio 2017. .

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con

l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano,

Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)